

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1468

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **STRUFFI, RICEVUTO, MANIERI**
e **RUSSO Giuseppe**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1993

Delega al Governo per la trasformazione dei Convitti nazionali, degli Educandati femminili dello Stato e dei Convitti annessi agli Istituti tecnici e professionali in Centri studi residenziali (CSR)

ONOREVOLI SENATORI. - L'esigenza di offrire ai giovani una educazione e una formazione nazionale ha origine nel 1848 quando, per decisione di Carlo Alberto, furono istituiti i primi sei collegi nazionali, dotati di scuole interne, denominati «Collegi-Convitti nazionali di educazione», al cui regolamento si uniformarono altri collegi già istituiti dai vari sovrani negli Stati italiani pre-unitari e, successivamente, tutti gli istituti educativi pubblici, ivi compresi gli Educandati femminili.

Caratteristiche rilevanti di questi Convitti nazionali sono state la formazione dei giovani come sintesi di istruzione e di educazione, l'intervento pedagogico personalizzato all'interno di una comunità disciplinata, la molteplicità di insegnamenti curriculari e facoltativi, l'unicità dell'indirizzo generale personificato dal rettore-preside, la prevalente connotazione elitaria per la finalità istituzionale dell'epoca di preparare i nuovi quadri dirigenziali della pubblica amministrazione.

La legge Casati del 1859 scorporò la scuola interna, che diventò autonoma, con un proprio preside, mentre il Collegio assunse la denominazione di «Convitto nazionale» sotto la guida del rettore.

La riforma Gentile, con il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, recante: «Ordinamento dell'istruzione media e dei Convitti nazionali» e con il regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, recante: «Regolamento per i Convitti nazionali», ha definito per i collegi statali un organico e completo assetto giuridico-funzionale che, sostanzialmente, tuttora sopravvive. Con il regio decreto del 22 ottobre 1931 n. 1410, nel Collegio sono state reintrodotte le scuole interne «con il riconoscimento della validità degli studi e degli esami», scuole che sono diventate statali solamente con la legge 9 marzo 1967, n. 150.

Analogamente, la materia relativa agli educandati femminili venne riordinata con i regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392, e 1° ottobre 1931, n. 1312. Tuttavia, le scuole annesse non sono mai state dichiarate statali - ad eccezione di quelle elementari, per le quali ha provveduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417, - ma solo «conformate per programmi ed orari» agli «istituti regi» se avevano «per fine di far conseguire i titoli di studio che sono rilasciati dai Regi istituti medi di istruzione o al termine degli studi che si compiono negli stessi».

Oggi, oltre ai Convitti nazionali e agli Educandati femminili dello Stato, sono funzionanti i Convitti annessi agli Istituti tecnici e professionali e alcuni Convitti con finalità speciali per ospitare giovani sordi, sordomuti, o non vedenti.

Tutti dipendono dal Ministero della pubblica istruzione, ma fanno riferimento a più direzioni generali e sono regolati da differenti disposizioni amministrative.

I brevi cenni sull'origine storica e sulle fonti normative servono a dimostrare che le istituzioni convittuali nel periodo risorgimentale, realizzando pienamente gli obiettivi educativi, formativi e sociali previsti in quel tempo, si affermarono tanto da essere considerate fra le più famose del tempo e in grado di accogliere giovani provenienti anche dalle più lontane regioni europee.

Del resto non solo Alessandro Manzoni e Gabriele D'Annunzio, ma anche numerosi *leaders* della politica e dell'industria, moltissimi dirigenti dell'amministrazione pubblica, a noi precedenti e contemporanei, frequentarono con successo i Convitti nazionali e gli Educandati femminili.

Da molti anni però, assistiamo al degrado lento, ma inesorabile di queste che furono gloriose istituzioni formative dello Stato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La modernizzazione della società italiana ha prodotto mutamenti profondi anche nella domanda di istruzione che è divenuta più complessa ed articolata ed ha sollecitato la scuola verso l'assunzione di nuovi compiti, in termini di contenuti, di metodi e di strutture dei percorsi formativi.

Le istituzioni educative, però, non sempre si sono trovate preparate alle nuove istanze di modernizzazione, condizionate, come sono, dalla normativa che si richiamava e che risale agli anni 1923-1931 (regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054; regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009; regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392; regio decreto del 1° ottobre 1931, n. 1312), subendo in epoca successiva aggiornamenti limitati e lasciando pressochè inalterate strutture e finalità.

Altre cause della perdita del prestigio di queste istituzioni si possono così sintetizzare:

il progressivo decremento demografico;

la localizzazione capillare delle scuole primarie e secondarie;

la diffusione del tempo pieno e prolungato gratuito;

l'attivazione dei servizi di trasporto che hanno ridotto la necessità del collegio per frequentare le scuole annesse;

l'inadeguatezza logistico-funzionale di alcuni edifici per una decorosa ospitalità degli alunni specie se interni;

l'affievolimento nella attuale società dei valori educativi come motivazione ai processi della vita sociale;

il passaggio dell'edilizia scolastica dallo Stato alle Regioni; la devoluzione dell'assistenza scolastica nelle Regioni a statuto ordinario agli enti locali con il trasferimento anche della gestione dei fondi per i posti gratuiti presso i collegi statali che, di fatto, hanno vanificato tale beneficio;

l'esiguità dei fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per contributi straordinari alle varie istituzioni educative.

Lo stesso ordinamento per personale, lacunoso, imperfetto e contraddittorio, de-

termina frequenti situazioni di conflittualità, rendendo difficile il funzionamento degli istituti.

Gli istituti in discorso continuano ad avere come finalità essenziale quella dell'educazione e della formazione degli alunni che vi sono accolti e ad offrire un servizio all'utenza, ma spesso emergono carenze che una normativa più rispondente alle necessità odierne potrebbe evitare.

I Governi succedutisi negli anni ottanta, nonostante solenni e ripetuti annunci, non sono stati in grado di portare a termine un progetto di riforma del settore.

L'esigenza di trasformare i 43 Convitti nazionali, i 6 Educandati femminili dello Stato, i rimanenti Convitti annessi agli Istituti tecnici e professionali in Centri studi residenziali (CSR) trova fondamento nella necessità improrogabile di valorizzare con una riforma organica e concreta le attuali istituzioni che, meglio di altri analoghi servizi pubblici e privati, possono cogliere e soddisfare, per esperienze e valori espressi, le esigenze e le attese educative più diffuse nella società contemporanea.

L'impulso innovativo tende a trasformare il tradizionale collegio in comunità con funzioni di raccordo tra la famiglia e la società, e, sensibile anche ai moderni valori di comunanza, solidarietà e partecipazione, si impegna a sviluppare e a realizzare nei giovani il più elevato e completo livello di socializzazione, insieme all'integrale attualizzazione delle potenziali individualità.

Nella società attuale il ruolo educativo della famiglia, che resta fondamentale, è comunque mutato. Importanti fenomeni socio-economici hanno modificato il rapporto genitore-figlio sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Per i genitori diventa spesso un'esigenza affidare i propri figli ad istituzioni che dovrebbero offrire un servizio scolastico-educativo integrato, tale da coprire un lungo arco della giornata o, per particolari esigenze, della settimana. Pertanto il ruolo formativo dei CSR, così strutturati, può diventare insostituibile e necessario recuperando quella tipologia di «eccellenza»

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

che in un certo qual modo ne aveva motivato l'istituzione fin dal lontano 1848. Essi rappresentano il luogo ideale per quell'«educazione integrata ed armonica» che è alla base di ogni moderna didattica non solo in Italia ma nei Paesi europei ed extra europei.

Proprio tale funzione può consentire agli stessi studenti di acquisire non solo una compiuta coscienza europea, ma anche una reale possibilità di passaggio tra i diversi sistemi formativi degli Stati membri della Comunità europea.

Le fondamentali finalità educative dei Centri studi residenziali (CSR) sono incrementate da altre attribuzioni e compiti non specifici delle diverse istituzioni dell'ordinamento scolastico, quali la ricerca d'innovazione e la sperimentazione metodologico-didattica oltre che l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico.

I CSR con la prolungata presenza degli allievi creano condizioni favorevoli per l'ideazione e la realizzazione di qualunque progetto di sperimentazione parziale o integrale che, in sintonia con le varie fasi del processo formativo, interessi l'allievo dal primo accesso alla scuola elementare sino alle soglie dell'università o del mondo del lavoro. Gli alunni presenti nelle annesse scuole di ogni ordine e livello offrono, nella multiforme interazione delle diverse attività quotidiane, opportunità proficue a osservazioni e studi sulla psicologia individuale e sociale degli allievi per diagnosi comportamentali e definizione di coerenti interventi pedagogico-scolastici.

Infine, la coesistenza nella stessa comunità educante di operatori, specie docenti ed educatori, di scuole di diverso grado offre la possibilità a più corpi docenti di operare collegialmente nell'individuazione, attuazione, verifica di un unico programma di sperimentazione e d'innovazione sugli stessi allievi per tutto l'arco temporale e curriculare degli studi primari e secondari.

Pertanto, i CSR si pongono come struttura preferenziale per la realizzazione di una sperimentazione e di un aggiornamento, anche in riferimento ai compiti degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE), estendendo, in tal modo, il servizio pubblico verso un'utenza più vasta e più varia nell'ambito provinciale e regionale.

Particolarmente significativa è la ridefinizione delle «tipologie architettoniche e spaziali» idonee a garantire fino in fondo, anzi a stimolare, le finalità didattico-culturali e formative dei CSR. Si fa riferimento, infatti, alla dotazione di aule speciali, auditorium, palestre ed impianti polifunzionali che possano aprirsi a significative integrazioni ambientali ed essere utilizzati anche per lo svolgimento di corsi estivi aperti alla partecipazione di studenti anche stranieri per l'approfondimento dello studio delle lingue e di materie di comune interesse; altresì si dovranno realizzare con tagli adeguati le mense, le aule di studio ed i reparti-notte finalmente concepiti modernamente e nel più rigoroso rispetto delle singole personalità dei convittori.

Tali situazioni presentano inoltre condizioni favorevoli per la prima attuazione degli obiettivi della riforma della scuola secondaria superiore, già approvata dal Senato.

Onorevoli colleghi, pur nella consapevolezza del grave momento economico che attraversa il Paese e della scarsità delle risorse disponibili, sentiamo la doverosa necessità di sottoporre all'attenzione del Senato il presente disegno di legge che, riformando un segmento importante del sistema formativo e offrendo ai giovani moderne opportunità di apprendimento e di socializzazione, risponde a precise esigenze della società italiana in quanto restituisce ad esse le uniche strutture formative ove trova concreta applicazione attuazione l'articolo 34 della Costituzione della Repubblica per la piena attuazione del diritto allo studio.

DISEGNO DI LEGGE
—

CAPO I

ISTITUZIONE DEI CENTRI
STUDI RESIDENZIALI

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per la trasformazione dei Convitti nazionali, degli Educandati femminili dello Stato, dei Convitti annessi agli Istituti tecnici e professionali dello Stato in Centri studi residenziali, denominati CSR, nonchè per l'istituzione di nuovi Centri studi residenziali, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Art. 2.

(Finalità)

1. I Centri studi residenziali di cui all'articolo 1 sono complessi educativi scolastici ed hanno come fine la formazione della

personalità e l'istruzione dei giovani che vi saranno accolti nel quadro di una educazione completa ed armonica.

2. I Centri studi residenziali concorrono alla piena e reale attuazione del diritto allo studio, come sancito dall'articolo 34 della Costituzione della Repubblica, accogliendo studenti capaci e meritevoli, di ambo i sessi, anche se privi di mezzi, con spesa, per questi ultimi, a carico dello Stato o delle regioni o di altri enti, per la frequenza di scuole elementari e secondarie quali residenti e semiresidenti.

3. Nei Centri studi residenziali sono accolti, come residenti e semiresidenti, anche alunni provenienti da altri Paesi europei ed extraeuropei.

4. I CSR sono istituzioni formative «di eccellenza» finalizzati a:

a) progettare e realizzare un curriculum unitario che attenga al processo formativo di studenti frequentanti le scuole di ogni ordine e grado;

b) favorire curricula formativi integrati onde consentire agli studenti il passaggio tra sistemi formativi diversi adottati dagli Stati membri della Comunità europea, seguendo le indicazioni del trattato di Maastricht;

c) favorire il sorgere nei giovani di una coscienza europea;

d) preparare i giovani a convivere pacificamente e proficuamente con soggetti portatori di culture diverse;

e) favorire scambi culturali con altri enti o istituzioni educative similari a livello nazionale e internazionale;

f) attivare nuove forme di sperimentazione didattica-educativa;

g) attivare un centro permanente di aggiornamento del personale direttivo, docente, educativo ed amministrativo tecnico ed ausiliario;

h) favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico;

i) favorire l'istituzione e il funzionamento di corsi postsecondari di perfezionamento o specializzazione;

l) promuovere corsi estivi anche con alunni provenienti da altri Paesi europei

per lo studio delle lingue e per l'approfondimento di materie di comune interesse.

Art. 3.

(Autonomia)

1. Ai Centri studi residenziali è riconosciuta la personalità giuridica e l'autonomia organizzata, didattica-educativa, amministrativa e contabile, correlata alle finalità e agli obiettivi istituzionali.

2. I CSR adottano un proprio statuto ed i relativi regolamenti che contengono le norme di funzionamento. I decreti legislativo dettano i criteri, i termini e le modalità per la redazione dello statuto e dei regolamenti.

3. Il Ministro della pubblica istruzione approva, con proprio decreto, gli statuti di cui al comma 2.

4. Ai CSR è riconosciuta la capacità di gestire i beni patrimoniali e di stipulare convenzioni con altre scuole, con amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, per comuni progetti educativi e formativi.

5. Ai CSR sono estese, in quanto compatibili, le norme relative all'autonomia delle istituzioni scolastiche.

6. Le entrate dei CSR possono essere originarie e derivate. Le entrate originarie sono costituite dai proventi del patrimonio dell'istituto. Le entrate derivate sono costituite:

a) dal finanziamento dello Stato, erogato in via ordinaria;

b) dai finanziamenti straordinari, erogati dallo Stato, da enti pubblici e da soggetti privati;

c) dalle rette corrisposte dalle famiglie degli alunni residenziali, semi-residenziali ed esterni.

Art. 4.

(Controllo e vigilanza)

1. Il controllo e la vigilanza sui Centri studi residenziali è affidata al Ministro della

pubblica istruzione. I decreti legislativi ne prevedono forme e modalità.

Art. 5.

*(La ricerca didattica,
scientifica ed educativa)*

1. I Centri studi residenziali effettuano la ricerca didattica, scientifica ed educativa, nonchè la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

2. Essi si pongono come sede preferenziale per l'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione, per gli istituti universitari e per gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) in relazione ad esperienze ed a programmi di aggiornamento culturale e professionale per il personale direttivo, docente, educativo e amministrativo tecnico ed ausiliario.

Art. 6.

(Organizzazione dei Centri studi residenziali)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 3 definiscono il numero minimo dei giovani che devono essere ospitati nel CSR, tenendo conto dell'ubicazione territoriale del Centro.

2. Ciascun Centro deve prevedere, di norma, il funzionamento di una scuola elementare, di una scuola media e uno o più tipi di corsi di scuole secondarie superiori.

3. Possono essere iscritti alle scuole dei CSR, oltre agli alunni di ambo i sessi che fruiscono delle residenzialità o semiresidenzialità, anche altri giovani esterni, al solo fine del completamento delle classi.

4. Allo scopo di rispondere alle particolari esigenze del territorio e dell'utenza, in ogni Centro possono essere accolti giovani che frequentano scuole i cui corsi non fanno parte dell'ordinamento del Centro, ma che sono istituiti nel territorio comuna-

le, distrettuale e provinciale, sede del Centro.

5. Le piante organiche del personale operante nei Centri saranno annualmente ivi determinate in conformità allo statuto e ai regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Art. 7.

(Razionalizzazione e nuova distribuzione territoriale dei CSR)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, acquisite le richieste dei provveditorati agli studi, previo parere degli organi collegiali territoriali, procederà, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente legge, alla definizione di un piano di razionalizzazione delle istituzioni educative esistenti.

2. La distribuzione territoriale dovrà prevedere, tenendo conto della domanda formativa, del servizio erogato, delle realtà socio-economiche e culturali e del virtuale bacino d'utenza, l'esistenza di:

- a) uno o più Centri per provincia;
- b) un Centro per più province, se limitrofe;
- c) almeno un Centro per regione.

3. Gli attuali Convitti nazionali e gli Educandati femminili dello Stato non sono soggetti alla razionalizzazione di cui ai commi 1 e 2.

4. Gli attuali Convitti speciali per sordi, sordomuti e non vedenti non sono soggetti a razionalizzazione e perseguono le loro finalità istitutive, conservando strutture e organizzazioni.

Art. 8.

(Concorsi a posti gratuiti e semigratuiti)

1. Il Governo, in deroga alle disposizioni vigenti, provvede ad una regolamentazione, improntata a criteri di omogeneità e di rispondenza alla realtà sociale, dei concorsi per l'attribuzione dei posti gratuiti e semigratuiti nei CSR.

2. Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sarà previsto un nuovo capitolo di spesa per finanziare su tutto il territorio nazionale posti gratuiti e semigratuiti nei CSR.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio, ogni anno, acquisite le preventive e nuove richieste provenienti dai Centri, determinerà i fondi necessari per le esigenze di cui ai commi 1 e 2.

4. Allo scopo di rendere più efficace ed effettivo l'esercizio del diritto allo studio, la gestione dei concorsi e l'attribuzione dei posti gratuiti e semigratuiti sarà curata direttamente dai Centri, che osserveranno le direttive all'uopo impartite dal Ministro della pubblica istruzione e vi provvederanno a mezzo di commissioni appositamente costituite.

5. Possono, inoltre, essere banditi ulteriori concorsi a posti gratuiti e semigratuiti, da valere su tutto il territorio nazionale o limitatamente a singole realtà territoriali, dagli enti locali, dagli enti privati e da associazioni riconosciute.

Art. 9.

(Edilizia)

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporre un programma quinquennale straordinario, anche a carattere sperimentale, relativo alla costruzione, alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria dei CSR, assumendo le opportune iniziative di carattere legislativo ed amministrativo, privilegiando, nell'assegnazione delle risorse, i CSR ubicati nei centri minori e nelle aree disagiate, alla luce delle particolari funzioni sociali che essi assolvono.

2. Per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attuali istituzioni educative provvede il Centro medesimo sulla base di finanziamenti erogati dagli enti competenti in materia di edilizia scolastica.

3. Gli enti competenti possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti, per i fini di

cui ai commi 1 e 2, i mutui necessari cui lo Stato assicura totale copertura.

CAPO II

GLI OPERATORI DEI CENTRI STUDI RESIDENZIALI

Art. 10.

*(Ridefinizione dei profili e riordinamento
dei ruoli del personale)*

1. Un decreto legislativo dovrà ridisciplinare i profili professionali del personale direttivo, docente, educativo ed amministrativo tecnico ed ausiliario in servizio nei CSR, raccordandoli con le nuove finalità dei Centri stessi.

2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 saranno stabilite le norme di stato giuridico di ciascuna categoria di personale e le modalità di accesso, le relative piante organiche, osservando i seguenti criteri direttivi:

a) il rettore del Centro, al quale deve essere attribuita la funzione dirigenziale di cui al Capo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, deve essere reclutato attraverso concorso per esami e titoli che preveda gli stessi requisiti richiesti al personale direttivo della scuola secondaria superiore con particolare specificità professionale;

b) per il reclutamento del personale docente, educativo e per il direttore amministrativo del Centro sono richiesti titoli di studio conseguiti presso le università con specializzazioni inerenti alla specifica funzione.

3. Sono consentiti passaggi di ruolo nell'ambito di quelli del personale della scuola.

Art. 11.

(Personale direttivo)

1. A capo di ogni CSR è posto un rettore che ha compiti di direzione, promozione e

coordinamento di tutte le attività del Centro e che assume le funzioni di direttore didattico e di preside, gestisce le risorse finanziarie e strumentali, ha la rappresentanza legale del Centro, stipula contratti e convenzioni per le finalità istituzionali del Centro.

2. L'attuale ruolo dei rettori dei Convitti nazionali e delle rettrici degli Educandati femminili dello Stato vengono unificati con la creazione del ruolo unico di « Rettore dei Centri studi residenziali ».

Art. 12.

(Personale docente)

1. Il personale docente, in servizio presso le scuole primarie o secondarie funzionanti nei Centri studi residenziali, appartiene ai medesimi ruoli previsti dalla normativa vigente per gli insegnanti in servizio presso le scuole del medesimo ordine e grado.

2. Ai fini della nomina e del trasferimento, nei CSR sono riconosciuti come preferenziali i titoli di studio di cui all'articolo 10.

3. Per realizzare specifici curricula formativi è possibile l'utilizzo di personale docente in possesso di particolare competenza professionale. Le modalità di utilizzazione sono regolate dai decreti legislativi.

Art. 13.

(Personale educativo)

1. Il ruolo degli educatori è quello previsto dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

2. Al ruolo degli educatori si accede mediante concorso per titoli ed esami al quale partecipano soltanto coloro che abbiano una formazione universitaria comprendente studi di psicologia e pedagogia.

3. Al personale educativo nell'ambito della funzione docente è riconosciuta quella preminente della funzione educativa.

4. L'attuale ruolo del personale educativo dei Convitti nazionali, dei Convitti annessi agli Istituti tecnici e professionali e quello delle istitutrici degli Educandati femminili dello Stato vengono unificate con la creazione del ruolo unico del «Personale educativo dei Centri studi residenziale».

Art. 14.

*(Personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario)*

1. Per gli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario in servizio nei CSR sono previste tabelle distinte da quelle di altre istituzioni scolastiche con specifici profili professionali.

2. Viene istituito il ruolo del direttore amministrativo, cui viene affidata, sotto la direzione del rettore del Centro, la gestione amministrativo-contabile del Centro stesso e delle scuole interne.

3. Il direttore amministrativo si avvale dell'attività di coordinatori e collaboratori.

CAPO III

ORGANI COLLEGIALI

Art. 15.

(Organi collegiali dei CSR)

1. Gli organi collegiali dei CSR sono:
- a) il consiglio del CSR;
 - b) la giunta esecutiva;
 - c) il collegio unico dei docenti e degli educatori;
 - d) i consigli di classe.

2. Lo statuto e i regolamenti dei CSR determinano le modalità di elezione, la composizione, le attribuzioni, la durata e ogni altra norma inerente il funzionamento degli organi collegiali di cui al comma 1.

Art. 16.

(Consiglio del Centro studi residenziali)

1. In sostituzione del Consiglio di circolo o di istituto, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, è istituito il Consiglio del Centro studi residenziali. Esso è formato dal rettore, che lo presiede, o da un suo delegato, dai vice presidi, da rappresentanze elettive del personale docente, educativo ed amministrativo tecnico ed ausiliario, dei genitori, nonché degli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado.

2. Il Consiglio:

a) delibera le norme dello statuto ed i regolamenti nonché le eventuali modifiche ed integrazioni;

b) elegge la giunta esecutiva.

3. Sono abrogate le disposizioni che prevedevano e regolavano il Consiglio di amministrazione dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato.

Art. 17.

(Giunta esecutiva)

1. La Giunta esecutiva è composta da rappresentanti di tutte le componenti presenti nel Consiglio, eletti ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b).

2. La Giunta esecutiva esercita le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 18.

(Collegio unico dei docenti e degli educatori)

1. In ogni Centro studi residenziali è istituito il collegio unico dei docenti e degli educatori, costituito da tutti i docenti e da

tutti gli educatori ivi in servizio. Il Collegio può articolarsi in tante sezioni quanti sono i gradi e gli indirizzi di studio presenti nel Centro.

2. Il collegio unico dei docenti e degli educatori nonchè le singole sezioni sono presieduti dal rettore o da un suo delegato.

3. Alla competenza di tale organo è attribuita la programmazione e la verifica delle attività educativo-didattiche, nonchè la facoltà di proporre nuove forme di sperimentazione. Al collegio unico dei docenti e degli educatori è affidata l'attuazione dei programmi operativi disposti dal consiglio del Centro e il coordinamento delle attività tra i diversi grandi ed indirizzi di studio, oltre ai poteri ad esso demandati dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 19.

(Consigli di classe)

1. Nei CSR saranno previsti consigli di classe formati da docenti, educatori, rappresentanti dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, da rappresentanti degli alunni.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

1. I decreti legislativi di cui alla presente legge entrano in vigore dopo un anno dalla loro emanazione e contengono tutte le norme transitorie relative al funzionamento dei CSR e alla gestione del personale, ivi compreso il passaggio degli attuali vice rettori nel ruolo unico dei rettori, mediante concorso riservato.

Art. 21.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti all'attuazione degli articoli 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della presente legge, valutati in lire 8 miliardi per ciascuno degli esercizi 1993-1994-1995, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993.

Art. 22.

(Abrogazione di norme)

1. Tutte le leggi e le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.